

OGGETTO: Autorizzazione all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento all'occupazione di suolo pubblico per attraversamento con scavo per predisposizione allaccio in fibra ottica del Municipio al Km 5,150 della S.P. n. 34 del Lisano e Sesena.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 28.10.2014 prot. n. 3471 è pervenuta da parte dell'Azienda Servizi Municipalizzati la richiesta di autorizzazione di data 27.10.2014 prot. n. 2880 all'esecuzione di scavi per intercettare la dorsale provinciale e posare un pozzetto di derivazione a bordo della carreggiata per la predisposizione dell'allaccio in fibra ottica del Municipio, all'interno del centro abitato al Km. 5,150 della S.P. n. 34 del Lisano e Sesena;

Rilevato che l'intervento per il quale si richiede l'autorizzazione è un tratto di strada provinciale all'interno del centro abitato, la cui competenza per il rilascio della concessione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del codice della strada, è del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario;

Considerato che il Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento con nota dd. 19.11.2014 prot. n. S106/14/613922/19.5.4/2300-2014/FC ha rilasciato, ai soli fini della viabilità, al Comune di Preore, la concessione della sede stradale per posa e mantenimento allacciamento fibra ottica al km 5,150, con l'obbligo della piena osservanza delle norme vigenti in materia, nonché di alcune prescrizioni ivi indicate;

Ritenuto opportuno, a seguito del rilascio della concessione succitata rilasciata dalla PAT, autorizzare la dell'Azienda Servizi Municipalizzati all'esecuzione delle opere, precisando che l'efficacia dell'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Prescrizioni tecniche

Prima di dare corso ai lavori, dovranno essere prese tutte le precauzioni atte ad evitare pregiudizi al corpo stradale ed alla sicurezza della circolazione, collocando in posizioni adeguate - preventivamente concordate con il personale di servizio della Provincia Autonoma di Trento - tutta la prescritta e necessaria segnaletica, coerentemente con quanto stabilito dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. (nuovo codice della strada), da relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m. nonché dal D.M. 10.07.2002 e.s.m., sia per le ore diurne e di perfetta visibilità, che per quelle notturne o di visibilità offuscata. Le spese per tale segnaletica e la sua manutenzione (anche per la segnaletica aggiuntiva eventualmente ritenuta utile dalla Provincia Autonoma di Trento), sono a carico del concessionario.

- prima dell'inizio degli scavi si dovrà eseguire con i mezzi idonei il taglio del manto bituminoso su ambo i lati in modo che i cigli risultino uniformi e di andamento regolare ciò per non provocare nell'esecuzione dei lavori danni anche a superfici di strada non interessate dagli stessi;
- le macchine edili ed in particolare i veicoli cingolati non possono circolare sul tappeto senza protezioni onde evitare danni (protezioni con assi o gomma);
- lo scavo dovrà essere spinto ad una profondità tale da garantire in ogni caso un ricoprimento per i cavidotti più superficiali o per l'eventuale manufatto protettivo di almeno cm 35,00. Tale prescrizione in ordine alla profondità minima dei cavidotti e/o del relativo manufatto protettivo costituisce minimo inderogabile che si dovrà rispettare in ogni caso. Si chiarisce altresì che sarà cura esclusiva del concessionario garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa tecnica di settore (per le linee telefoniche e gli impianti di telefonia e/o per gli impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati) relative alla posa ed al mantenimento dell'infrastruttura in argomento nella sede stradale;
- detto scavo dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:
 - in senso trasversale a metà larghezza stradale per volta onde garantire la continuazione del pubblico transito iniziando l'escavazione del secondo tratto solamente dopo aver provveduto al riempimento, all'accurato costipamento ed alla perfetta sistemazione e transitabilità della rimanente sede viaria; il corpo stradale deve essere attraversato in preferenza in modo perpendicolare al piano viabile;
 - alla profondità di cm 30 dovrà essere stesa una retina di plastica per la segnalazione delle sottostanti tubazioni;

- qualora durante l'esecuzione dei lavori si riscontri la presenza di altri servizi (pozzetti, condutture, cavi, fibra ottica, ecc.), il concessionario resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e a terzi e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a propria cura e spese;
- in nessun caso il materiale di scavo potrà essere depositato sul piano viabile;
- il ripristino del rilevato per lo strato sovrastante il manufatto protettivo del sottoservizio, fino alla quota di -1,00 m rispetto al piano viabile, dovrà essere effettuato con materiale aggregato misto granulare riciclato per rilevato avente dimensione massima Dmax non superiore a 63 mm e, per il resto, caratteristiche conformi a quanto stabilito al paragrafo 2.2.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.2011 n. 1333, messo in opera a strati di uniforme spessore non eccedenti i 25 cm compressi e, per il resto, in ossequio a quanto previsto al paragrafo 2.2.2 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.2011 n. 1333. Il sottofondo stradale, nello strato sovrastante il manufatto protettivo del sottoservizio compreso tra le quote di -1,00 m e -0,50 m rispetto al piano viabile, dovrà essere ricostruito con aggregato misto granulare riciclato per sottofondo avente caratteristiche conformi a quanto stabilito al paragrafo 2.3.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.'11 n. 1333, messo in opera a strati di uniforme spessore non eccedenti i 25 cm compressi e, per il resto, in ossequio a quanto previsto al paragrafo 2.3.2.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.'11 n. 1333. La fondazione stradale, nello strato sovrastante il manufatto protettivo del sottoservizio compreso tra la quota di -0,50 m rispetto al piano viabile e la quota di appoggio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, dovrà essere realizzata con materiale aggregato misto granulare riciclato per fondazione stradale avente caratteristiche conformi a quanto stabilito al paragrafo 2.4.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.'11 n. 1333, messo in opera a strati di uniforme spessore non eccedenti i 20 cm compressi e, per il resto, in ossequio a quanto previsto al paragrafo 2.4.2.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.'11 n. 1333;
- lo strato di collegamento (binder tipo B del Capitolato P.A.T.) in conglomerato bituminoso semiaperto, dello spessore compreso di cm 10, da posare in due riprese, previo ripristino dell'eventuale originario strato di base dello spessore non inferiore a cm 8, dovrà essere eseguito immediatamente e comunque tassativamente prima di qualsiasi sospensione (festiva e non) dei lavori.

Nel caso dovessero manifestarsi cedimenti è fatto obbligo di eseguire immediata ricarica con conglomerato bituminoso idoneo.

In nessun caso durante l'esecuzione dei lavori ed al termine degli stessi possono essere lasciate sulla sede stradale situazioni di pericolo per la circolazione.

Ad assestamento avvenuto, previa fresatura per uno spessore di cm 3, dovrà essere steso il manto d'usura in conglomerato bituminoso chiuso dello stesso tipo di quello in opera al momento dell'esecuzione dei lavori, per una larghezza come di seguito determinata:

- a) pari all'ampiezza della semipiatteforma bitumata per le strade aventi, nel tratto interessato dai lavori in argomento, una piattaforma dell'ampiezza media non inferiore a 6,00 metri;
- b) pari all'ampiezza dell'intera piattaforma bitumata per le strade aventi, nel tratto interessato dai lavori in argomento, una piattaforma dell'ampiezza media inferiore a 6,00 metri.

Il Servizio Gestione Strade potrà altresì, a sua discrezione, tollerare il rinnovo del manto d'usura su tutta la piattaforma bitumata, senza la preventiva fresatura. Tale opzione potrà trovare applicazione in particolare dove non è richiesta la conservazione delle originarie quote del piano viabile.

In corrispondenza degli attraversamenti stradali il manto d'usura dovrà essere ripristinato, previa fresatura, per tutta la larghezza della piattaforma bitumata e per una lunghezza pari a 2x2,00 metri oltre al tratto della originaria pavimentazione demolita ed in ogni caso per una lunghezza non inferiore a 6,00 metri.

Nel caso di più attraversamenti ravvicinati il Concessionario dovrà provvedere al rinnovo del manto d'usura anche nei tratti intermedi se questi, in esito al ripristino frazionato del manto, dovessero risultare singolarmente di estensione inferiore a 20,00 metri.

Tali ripristini dovranno essere garantiti per almeno anni due e, nel caso dovessero presentarsi cedimenti o avvallamenti, il concessionario dovrà provvedere nuovamente al ripristino dei tratti danneggiati procedendo come sopra descritto;

- qualora, a seguito degli scavi, venisse danneggiata la segnaletica orizzontale, la stessa dovrà essere ripristinata dopo la posa del binder. L'operazione dovrà essere ripetuta dopo la stesa del tappeto e/o dopo i lavori di ripristino;
- eventuale segnaletica verticale, pali segnaletici, cippi chilometrici o di confine, rimossi o danneggiati durante i lavori, dovranno essere posti su basamento in calcestruzzo rispettando la precedente ubicazione e sostituiti nel caso fossero deteriorati;
- la banchina manomessa dovrà essere ripristinata con materiale arido fine ben costipato con leggera pendenza verso l'esterno e ricoperto di terreno vegetale seminato a prato.

Si fa inoltre presente che in relazione alle caratteristiche geometriche, funzionali e di traffico delle singole tratte stradali interessate dagli interventi in argomento potrà essere prescritta, anche successivamente al rilascio del provvedimento di concessione, l'esecuzione dei lavori solamente in orario notturno oppure con lavorazioni organizzate in più turni giornalieri (diurni e notturni), in modo da limitare la durata del cantiere e/o ridurre i disturbi alla fluidità della circolazione veicolare.

In caso di mancato adempimento di quanto sopra sarà provveduto d'ufficio a totali spese del concessionario.

2) Prescrizioni di carattere amministrativo

Il concessionario dovrà comunicare anticipatamente al Servizio Gestione Strade della P.A.T.:

- il nominativo del referente responsabile per conto del committente e suo recapito;
- il nominativo e recapito dell'Impresa esecutrice;
- la data di inizio dei lavori.

Dovrà altresì prima dell'inizio dei lavori effettuare una ricerca relativa all'eventuale presenza di sottoservizi nel corpo stradale (acquedotti, elettrodotti, ecc.).

I lavori occorrenti per l'esecuzione delle opere oggetto della concessione dovranno essere ultimati entro 730 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, pena la decadenza della presente concessione. Nel caso in cui i lavori non fossero ultimati entro il termine di cui sopra, il concessionario, previa richiesta scritta e motivata, da presentarsi almeno 15 giorni prima della scadenza, potrà ottenere la proroga necessaria per l'esecuzione od il completamento dei lavori suddetti.

Per ogni eventuale limitazione temporanea della circolazione (sensi unici alternati, interruzioni del transito) dovrà essere richiesta, almeno 15 giorni prima, l'emissione della relativa ordinanza, specificando il percorso alternativo e la data dell'interruzione.

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario deve tenere sempre sul posto a disposizione degli organi di controllo la presente concessione con allegati i disegni.

3) Regole generali

La presente concessione è rinnovabile alla data di scadenza. Essa potrà essere sospesa, modificata o revocata in qualsiasi momento dall'Amministrazione provinciale, qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Alla scadenza della concessione o in seguito ad atto di ritiro, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per il ripristino dello stato precedente. La Provincia Autonoma di Trento potrà, a sua discrezione, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sede stradale, esonerare il concessionario dall'obbligo di demolizione a scopo di ripristino.

La concessione deve essere esercitata nel luogo ed entro i limiti indicati nei disegni di corredo alla domanda e qualsiasi modifica, sia in corso d'opera che successiva, dovrà essere oggetto di richiesta motivata.

Il concessionario dovrà inoltre eseguire subito, a propria cura e spese, quelle opere o modifiche che gli fossero ordinate per iscritto, al fine di un corretto ripristino della sede stradale e per garantire la sicurezza della circolazione. In caso di inottemperanza le opere verranno eseguite d'ufficio a spese del concessionario.

Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dalla P.A.T., le opere e gli impianti oggetto della presente concessione, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del concessionario;

Il concessionario è tenuto alla riparazione di tutti i danni arrecati al corpo stradale e sue pertinenze, comprese le alberature, sgomberando ogni materiale proveniente dagli scavi, depositi, approvvigionamenti ecc.

Il concessionario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, come conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente concessione.

Il concessionario è obbligato a denunciare durante l'esercizio della concessione alla Provincia Autonoma di Trento, ogni trasferimento e variazione della proprietà delle opere oggetto della concessione stessa. Fino a quando da parte della Provincia Autonoma di Trento non sarà adottato il relativo provvedimento di volturazione della concessione, il concessionario titolare rimane impegnato per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto.

L'inosservanza delle succitate prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada (art. 25) e può essere ritenuta causa di decadenza della concessione.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di sua competenza, da parte del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Rilevata la non necessità del parere di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Vista la L.R. 22.12.2004 n. 7 ed il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Vista la L.P. 23 luglio 2004, n. 7;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, anche in ordine all'immediata esecutività del presente provvedimento.

DELIBERA

- 1) di autorizzare, a seguito del rilascio della concessione da parte del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento con nota dd. 19/11/2014 prot. n. S106/14/613922/19.5.4/2300-2014/FC, l'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento. all'esecuzione di scavi per intercettare la dorsale provinciale e posare un pozzetto di derivazione a bordo della carreggiata per la predisposizione dell'allaccio in fibra ottica del Municipio, all'interno del centro abitato al Km. 5,150 della S.P. n. 34 del Lisano e Sesena come indicato nell'elaborato allegato alla richiesta;
- 2) di dare atto che dovranno essere rispettate le prescrizioni evidenziate in premessa e specificato nel nulla osta rilasciato dal Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento con nota dd. 19.11.2014 prot. n. S106/14/613922/19.5.4/2300-2014/FC, che in caso di inadempienza questo Comune farà eseguire i lavori con relativo addebito all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento delle spese sostenute, con l'emissione, per la somma attinente, di apposito ruolo presso la tesoreria di questo Comune con la procedura per la riscossione delle rendite patrimoniali, con spese a carico dell'autorizzato;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a l'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento Via Stenico n. 11.
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
- 5) Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

\\ \\ *** ///